



COMUNE DI CARAVAGGIO
Provincia di Bergamo

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 44 DEL 07/07/2026

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'INFESTAZIONE DA AEDES ALBOPICTUS (ZANZARA TIGRE) NEL TERRITORIO COMUNALE DI CARAVAGGIO- ANNO 2026

IL RESPONSABILE DELL' AREA 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO

Considerato che, sulla base delle mappature effettuate nel corso degli anni, la provincia di Bergamo è risultata fortemente interessata dalla presenza dell'*Aedes Albopictus*, comunemente nota come “zanzara tigre”, specie culicina proveniente dal sud est asiatico ed introdotta in Italia a partire dal 1990 e successivamente diffusasi anche nelle realtà territoriali contigue;

Considerati, i rischi sanitari connessi alla presenza di *Aedes Albopictus*, in particolare relativi ai recenti casi autoctoni di malattia da arbovirus nella Regione Lombardia;

Considerate le specifiche caratteristiche biologiche dell'insetto, e considerata la sua aggressività nei confronti dell'uomo e degli animali, con attività di puntura spiccata nelle ore diurne e nei luoghi all'aperto anche in spazi urbanizzati, è in grado di creare molestia, anche di rilevante entità, nei riguardi della popolazione;

Considerato che il Ministero della Salute, attraverso l'Istituto Superiore di Sanità, e la stessa Regione Lombardia con nota del 3/10/2007 e successive, invitano ad attivare tutte le misure atte a monitorare e a contenere la proliferazione di questi insetti;

Considerato che l'Amministrazione Comunale intende adottare tutte le misure necessarie a controllare e contenere il fenomeno infestante;

Rilevato che la lotta alla zanzara tigre non può avere esiti positivi senza un attivo coinvolgimento dei cittadini, che pertanto devono mettere in atto misure di prevenzione e di trattamento nelle aree di loro competenza.

Vista la comunicazione dell'ATS di Bergamo pervenuta in data 28/05/2026 prot. n. 20139 che invita ad assumere idonei provvedimenti e la relativa nota allegata di Regione Lombardia del 07.05.2026 *“Misure di lotta per il contenimento delle zanzare. Prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori”*;

Viste le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e 42/1993;

Visto il Regolamento Locale d'Igiene;

Visto la nota della Regione Lombardia del 15.03.2016 prot. G1.2016.0009198

Vista la Legge 24.11.1981, n. 689;

ORDINA

CON DECORRENZA IMMEDIATA E SINO AL 31 OTTOBRE 2026

1. a tutti i cittadini ed agli amministratori condominiali, agli asili nido, alle scuole pubbliche e private di:

- non abbandonare negli spazi aperti pubblici e privati, compresi i terrazzi, contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana;
- procedere al regolare svuotamento dell'acqua eventualmente presente negli oggetti o contenitori situati nelle proprie aree private e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera a maglia stretta o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, evitando di immettere l'acqua nei tombini;
- coprire i contenitori inamovibili con reti zanzariere a maglia stretta;
- tenere puliti i cortili, i giardini e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, ed eventualmente recitarli in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti, provvedendo al regolare sfalcio dell'erba e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- **TRATTARE CON PRODOTTI LARVICIDI*** (con cadenza ogni 15 giorni salvo l'uso di prodotti equipollenti), i tombini di raccolta dell'acqua piovana (caditoie) presenti nelle proprie aree private (giardini, cortili, ecc). Tale trattamento può essere effettuato sia dagli stessi proprietari, sia avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento.

*il principio attivo da utilizzare è preferibilmente di tipo biologico/ecologico

2. ai proprietari, agli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di edifici destinati ad abitazione ed altri usi di:

- assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d'acqua stagnante anche temporanee.

3. a tutti i conduttori di orti di:

- eseguire l'annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- chiudere con coperchi a tenuta o con retine antinsetto a maglie strette fissata gli eventuali serbatoi d'acqua.

4. ai proprietari e ai responsabili di depositi ed attività industriali, artigianali e commerciali, e in genere di stoccaggio di materiali di recupero di:

- adottare tutti i provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro

sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe ed avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;

- assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali, mediante trattamenti larvicidi (con cadenza ogni 10-20 giorni).

5. ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

- stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in container dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
- ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;
- provvedere, in caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni stoccati all'aperto, ad eseguire dei periodici trattamenti larvicidi e adulticidi (con cadenza ogni 10-20 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Comune la data e l'ora dell'intervento.

6. alle ditte che effettuano attività di rottamazione-demolizione auto di:

- eseguire periodici trattamenti adulticidi (ogni 10-20 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Comune, la data e l'ora dell'intervento.

AVVERTE

- le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento Comunale d'Igiene per la tutela della salute e dell'ambiente;
- la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;
- i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria sino ad euro 103,00 prevista dall'art. 344 del R.D. 27.7.1934, n. 1265;

DISPONE CHE

- è incaricato della vigilanza, per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, il Corpo di Polizia Municipale;
- la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro della presenza dei prodotti per la disinfestazione e/o dei documenti di acquisto dei medesimi da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate;
- il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite avviso sul sito web istituzionale del Comune di Caravaggio nonché tramite la pubblicazione all' Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento.

Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio (Legge 06/12/71, n. 1034) ai sensi dell'art. 3 quarto comma, della Legge 07/08/90 n. 241.

Il Responsabile
AREA 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO
Paolo Bordegari / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge